

NOTIZIARIO

n.

35

2024

CONVERSIONE DECRETO OMNIBUS
Riepilogo delle principali novità

DELEGA UNICA AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Riepilogo del provvedimento

MISURE 4.0 E 5.0
Riepilogo delle differenze

NOTIZIE FLASH

PATENTE SICUREZZA CANTIERI: REGOLE E FAQ

Dal 1° ottobre 2024 è in vigore l'obbligo della patente per i cantieri edili.

L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3 ottobre la [piattaforma per le domande telematiche per il rilascio della patente](#).

Resta anche possibile inviare una PEC di autocertificazione come da modello allegato [alla circolare 4 2024](#), che sarà valida **solo fino al 1 novembre**, mentre nel frattempo va inviata la domanda telematica. L'ispettorato ha anche messo a disposizione un indirizzo e-mail per le richieste di chiarimenti: patenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.

Il 7 ottobre 2024 sono state [pubblicate le prime risposte](#) con chiarimenti, ad esempio in tema di nomina del RSPP e redazione del DVR per ogni unità produttiva e ogni datore di lavoro.

AUTOFATTURA DENUNCIA: L'IVA DUPLICATA DEVE ESSERE RIMBORSATA

L'articolo 6, comma 8, del DLGS 417/1997 stabilisce l'obbligo, per il cessionario o committente che **non riceve** una fattura **entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione**, di emettere una autofattura per regolarizzare la sua posizione e contestualmente deve versare all'erario l'IVA dovuta sull'operazione.

La sentenza numero 374/2/24 della Corte di Giustizia di II grado della Liguria, prende in esame il caso di un contribuente che, trovandosi ad avere versato due volte l'imposta, ha richiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso. L'ente lo ha negato asserendo l'insussistenza della duplicazione, che si configurerebbe solo in caso di doppio versamento dell'IVA da parte del medesimo soggetto. La Corte ha bocciato la tesi dell'agenzia riconoscendo che la duplicazione dell'imposta non deve essere verificata in relazione al soggetto versante, ma all'operazione per cui l'IVA è stata versata.

CONVERSIONE DECRETO OMNIBUS

La [Legge 143/2024](#), di **conversione** del c.d. “[Decreto Omnibus](#)” (D.L. 113/2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 08.10.2024 ed **entrata in vigore** il successivo **09.10.2024**, ha riconfermato le diverse **disposizioni** negli ambiti di interesse:

- ◆ **tributario**, anche relativamente ad alcune **scadenze** che sono state **prorogate**,
- ◆ **economico**, in generale ed in favore degli enti territoriali,

su cui era intervenuto il decreto, aggiungendo, poi, talune **nuove norme**.

In questa scheda riepiloghiamo le principali novità.

CONVERSIONE DECRETO OMNIBUS							
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA</p> <p>Art. 1</p>	<p>Si incrementa¹ lo stanziamento per il credito d'imposta investimenti nella ZES unica², e si stabilisce che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che abbiano presentato l'apposita comunicazione (entro il 12.07.2024), devono inviare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 18.11.2024 al 02.12.2024; ◆ una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15.11.2024, degli investimenti indicati nella comunicazione a suo tempo presentata. <p>Tale comunicazione integrativa, a pena dello scarto della stessa:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>reca l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>è corredata dagli estremi della certificazione prevista dalla legge³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>deve indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata</td> </tr> </tbody> </table>	1	reca l'indicazione dell' ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche	2	è corredata dagli estremi della certificazione prevista dalla legge ³	3	deve indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata
1	reca l'indicazione dell' ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche						
2	è corredata dagli estremi della certificazione prevista dalla legge ³						
3	deve indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata						

¹ nella misura di 1,6 miliardi.

² di cui all'art. 16, comma 1 del D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 162/2023.

³ in particolare dall'art. 7, comma 14 del predetto decreto ministeriale.

	<p>Con provvedimento n. 350036 del 09.09.2024, sono stati approvati il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, definendo altresì le relative modalità di trasmissione telematica.</p> <p>In merito all'istituzione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico⁴, tenuto da ENEA, volto a catalogare gli impianti fotovoltaici e le celle ai fini del credito di imposta transizione 5.0, viene chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia gli impianti fotovoltaici, ◆ che le relative celle, <p>devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE (non solo gli impianti fotovoltaici, come previsto dalla disposizione vigente).</p>
<p>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NEO-DOMICILIATI</p> <p>Art. 2</p>	<p>Si innalza da 100.000 a 200.00 euro l'importo previsto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati dai c.d. "neodomiciliati", ossia le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia⁵.</p> <p>Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza⁶ successivamente al 10.08.2024⁷.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #D9E1F2; text-align: center;"> <p>INCREMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA A 200.000 EURO</p> </div> <div style="margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #D9E1F2; text-align: center;"> <p>Soggetti che hanno trasferito la residenza successivamente al 10.08.2024</p> </div> </div>
<p>INDENNITÀ UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI – "BONUS NATALE"</p>	<p>La norma riconosce per l'anno 2024 un'indennità di importo pari a 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annui; ◆ lavoratore con a carico;

⁴ lettera b) dell'art. 12, comma 1 del D.L. 181/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2024.

⁵ ex art. 24-bis del Tuir.

⁶ ai fini dell'art. 43 del codice civile.

⁷ data di entrata in vigore del presente decreto.

<p>Art. 2-bis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ un coniuge, ✓ almeno un figlio, oppure solo il figlio a carico in caso di famiglie monogenitoriali; <p>◆ IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="427 689 480 790">1)</td> <td data-bbox="480 689 1431 790">l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 790 480 981">2)</td> <td data-bbox="480 790 1431 981">ai fini della determinazione del reddito complessivo, rileva anche la quota dei redditi agevolati indicati e il medesimo reddito è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 981 480 1576">3)</td> <td data-bbox="480 981 1431 1576"> <p>i sostituti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riconoscono l'indennità, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ del coniuge, ✓ dei figli, ◆ verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. <p> Qualora, in tale sede, l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.</p> <p>I sostituti d'imposta utilizzano il credito maturato mediante compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1576 480 1861">4)</td> <td data-bbox="480 1576 1431 1861"> <p>l'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta, ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta.</p> <p>L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora</p> </td> </tr> </table>	1)	l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro	2)	ai fini della determinazione del reddito complessivo , rileva anche la quota dei redditi agevolati indicati e il medesimo reddito è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze	3)	<p>i sostituti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riconoscono l'indennità, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ del coniuge, ✓ dei figli, ◆ verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. <p> Qualora, in tale sede, l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.</p> <p>I sostituti d'imposta utilizzano il credito maturato mediante compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità</p>	4)	<p>l'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta, ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta.</p> <p>L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora</p>
1)	l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente ed è rapportata al periodo di lavoro								
2)	ai fini della determinazione del reddito complessivo , rileva anche la quota dei redditi agevolati indicati e il medesimo reddito è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze								
3)	<p>i sostituti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ riconoscono l'indennità, unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ del coniuge, ✓ dei figli, ◆ verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. <p> Qualora, in tale sede, l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.</p> <p>I sostituti d'imposta utilizzano il credito maturato mediante compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità</p>								
4)	<p>l'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta, ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta.</p> <p>L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora</p>								

	<p>l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione</p>
<p>TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER I SOGGETTI CHE NON ADERISCONO AL CPB O CHE DECADONO</p> <p>Art. 2-ter</p>	<p>La norma riduce della metà le soglie previste per l'applicazione delle sanzioni accessorie⁸ nei casi in cui venga irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai periodi d'imposta, ◆ ai tributi, <p>oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente.</p> <p>Stessa cosa vale, poi, in relazione alle violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, qualora si tratti di contribuenti decaduti dall'accordo di CPB per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.</p> <p> Le disposizioni in esame si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si siano avvalsi del regime di "ravvedimento speciale", di cui al successivo paragrafo.</p>
<p>SANATORIA ANNUALITÀ 2018-2022 PER GLI ADERENTI AL CPB</p> <p>Art. 2-quater</p>	<p>Viene introdotto uno specifico regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle imposte sui redditi (e relative addizionali), ◆ dell'IRAP, <p>in favore dei soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31.10.2024, al concordato preventivo biennale.</p>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI E</p>	<p>Ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fino al 31.12.2024 possono essere considerate fuori campo IVA⁹ prestazioni previste rese dalle ASD e SSD nei confronti dei soggetti individuati dalla norma;

⁸ si veda l'art. 21 del D.Lgs 472/1997, che riporta le casistiche previste dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 471/1997.

⁹ ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972

<p>SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p> <p>Art. 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ a partire dal 01.01.2025 verrà meno la previsione del “fuori campo IVA”, e le prestazioni rese da tali soggetti saranno esenti da imposta a condizione che gli statuti prevedano che non siano distribuibili utili.
<p>CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTIC HE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</p> <p>Art. 4</p>	<p>Si estende il “Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”¹⁰ agli investimenti effettuati nel periodo 10.08.2024 – 15.11.2024 da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche/paralimpiche; ◆ società sportive professionistiche; ◆ SSD e ASD iscritte al CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile. <p>L'investimento in campagne pubblicitarie non deve essere inferiore a euro 10.000 e va rivolto ai predetti soggetti che rispettano determinati limiti dimensionali.</p> <p> Sono escluse, dalla disposizione di cui trattasi, gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 398/1991.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esclusivamente in compensazione c.d. “orizzontale”¹¹; ◆ previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹⁰ di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

¹¹ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

	<p>Le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti dei regolamenti "de minimis"¹².</p> <p> L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili¹³.</p>				
<p>MODIFICHE IN MATERIA DI IVA</p> <p>Art. 5</p>	<p>Viene precisato il regime IVA applicabile all'erogazione di corsi relativi all'attività sportiva invernale¹⁴, prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5%¹⁵ (sempreché le prestazioni non siano già esenti da IVA).</p> <p>La disposizione pone specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="432 869 1433 1205"> <tr> <td data-bbox="432 869 485 1061">a</td> <td data-bbox="485 869 1433 1061">sotto il profilo oggettivo, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino eccetera</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1061 485 1205">b</td> <td data-bbox="485 1061 1433 1205">sotto il profilo soggettivo, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci</td> </tr> </table> <p>Viene prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle cessioni di cavalli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ destinati a finalità diverse da quelle alimentari; ◆ che hanno luogo entro 18 mesi dalla nascita dei puledri stessi 	a	sotto il profilo oggettivo , la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino eccetera	b	sotto il profilo soggettivo , l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci
a	sotto il profilo oggettivo , la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5% rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino eccetera				
b	sotto il profilo soggettivo , l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% è riservata ai soli i corsi impartiti, anche in forma organizzata, dagli iscritti in appositi albi regionali o nazionale, quali quelli previsti per i maestri di sci				
<p>TASSAZIONE DEI REDDITI DI TALUNE CATEGORIE DI</p>	<p>Si istituisce l'opzione per un regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, applicabile a partire dal periodo d'imposta 2024, per i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri</p>				

¹² ossia il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, il regolamento n. 1408/2013 del 18.12.2013 per il settore agricolo e il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27.06.2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura.

¹³ previsti dall'art. 23 del D.Lgs 241/1997.

¹⁴ inserendo nella Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, il numero 1-septies.

¹⁵ disposizione in linea con quanto previsto dal n. 13) dell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla direttiva (UE) n. 542 del 22.04.2022, in base al quale possono essere assoggettati all'aliquota ridotta non inferiore al 5% anche i corsi di attività sportiva o fisica.

**LAVORATORI
FRONTALIERI**

Art. 6

residenti nei **Comuni** di cui all'allegato 1 al Decreto¹⁶, ossia:

LOMBARDIA	
PROVINCIA	COMUNE
Bergamo	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve
Brescia	Ponte di Legno
Lecco	Bulciago, Molteno
Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano
Sondrio	Andalo Valtellino, Bema
Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
PIEMONTE	
PROVINCIA	COMUNE
Verbano-Cusio-Ossola	Stresa
Vercelli	Alagna, Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
TRENTINO ALTO ADIGE	
PROVINCIA	COMUNE
Bolzano	Martello
Trento	Peio, Rabbi
VALLE D'AOSTA	
PROVINCIA	COMUNE

¹⁶ ossia i Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22.12.2023 pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23.12.2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 03.10.1974.

	<p>Aosta</p>	<p>Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve</p>
<p>In particolare, si prevede che i lavoratori dipendenti, residenti nei Comuni di cui sopra, possano optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali – pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera, nella misura dell'80% – sugli stessi redditi.</p> <p>L'opzione è esercitabile se sussistono le seguenti condizioni:</p>		
<p>1</p>	<p>il lavoratore si qualifica come frontaliere¹⁷</p>	
<p>2</p>	<p>il lavoratore, alla data del 17.07.2023¹⁸ svolgeva, oppure tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei Grigioni, ◆ del Ticino, ◆ del Vallese, <p>per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera</p>	
<p>3</p>	<p>i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri di imposizione concorrente¹⁹.</p>	

¹⁷ ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23.12.2020.

¹⁸ data di entrata in vigore del predetto Accordo tra l'Italia e la Svizzera.

¹⁹ indicati nell'art. 3 del citato Accordo.



Si prevede poi che, in **deroga** a quanto previsto dal **Tuir**²⁰, qualora il lavoratore opti per l'imposizione sostitutiva, le **imposte pagate in Svizzera non siano ammesse in detrazione**.

L'opzione per l'imposizione sostitutiva va **esercitata** nella **dichiarazione dei redditi** ed il **versamento** dell'imposta **sostitutiva** è effettuato entro il **termine** per il **versamento** a saldo delle **imposte sui redditi**.

Da notare il **caso particolare** dei lavoratori **frontalieri residenti** nei Comuni delle **province** di **Brescia** e di **Sondrio**:

PROVINCIA	COMUNE
Brescia	Berzo, Demo, Corteno, Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Zezza d'Oglio, Vione
Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo


Per i lavoratori residenti in tali Comuni, qualora:

- ◆ al 17.07.2023 svolgessero,
- ◆ tra il 31.12.2018 e la predetta data avessero svolto,


un'**attività di lavoro dipendente** in **Svizzera** nel **cantone dei Grigioni** per un **datore di lavoro residente in Svizzera**, rientrano nel regime transitorio di cui all'art. 9 dell'Accordo del 23.12.2020 e quindi sono assoggettati ad **imposizione esclusiva in Svizzera**.

Al contrario, per i **lavoratori** che, nel medesimo periodo temporale, svolgevano o avevano svolto un'attività di lavoro dipendente nei **cantoni del**

²⁰ art. 11, comma 4.

	<p>Ticino e del Vallese, si prevede la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva di cui sopra.</p>				
<p>PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO</p> <p>Art. 7, commi 1 e 2</p>	<p>Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute per la cd. Rottamazione di magazzino è differito al 30.09.2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29.09.2024.</p> <p> Se, a causa della proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30.09.2024.</p> <div style="text-align: center;">  </div>				
<p>PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI</p> <p>Art. 7 comma 3</p>	<p>Vengono prorogati al 30.11.2024 (rispetto alla data inizialmente prevista del 30.06.2024) i termini per:</p> <table border="1" data-bbox="643 1189 1232 1314"> <tr> <td>a)</td> <td>il versamento dell'imposta sostitutiva</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>la redazione della perizia giurata di stima</td> </tr> </table> <p>Ai fini della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, ricordiamo che la norma²¹ fa riferimento alla rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, così come di terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 01.01.2024.</p>	a)	il versamento dell'imposta sostitutiva	b)	la redazione della perizia giurata di stima
a)	il versamento dell'imposta sostitutiva				
b)	la redazione della perizia giurata di stima				

²¹ prevista dall'art. 1, comma 52 della Legge 213/2023.

	 <p>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA E REDAZIONE PERIZIA DI STIMA GIURATA</p> <p>30.11.2024 30.06.2024</p>
<p>REGIME DELL'IVA PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA</p> <p>Art. 7-sexies</p>	<p>In sede di conversione, in merito all'esenzione IVA di talune prestazioni di chirurgia estetica, è stato disposto che²²:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da un lato sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate prima del 17.12.2023 b) in relazione alle medesime prestazioni, non si fa luogo a rimborsi d'imposta
<p>MISURE URGENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NEI PAESI ESTERI</p> <p>Art. 15</p>	<p>Viene confermata la norma per cui le domande di finanziamento agevolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presentate per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane²³; ◆ presentate dalle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee²⁴; <p>che riguardino il Continente africano, trasmesse fino al 31.12.2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.</p>
<p>SOSTEGNO AL TURISMO NEI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DI COMPENSORI E DELLE AREE</p>	<p>Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore con le seguenti caratteristiche:</p>

²² art. 4-quater del D.L. 145/2023, che ha esteso la tipica esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, nel dettaglio a quelle rese alla persona e finalizzate a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute – anche psico-fisica – solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. Inoltre, come disposizione transitoria, l'articolo in esame ha previsto che restasse fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente al 17.12.2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 145/2023).

²³ misura di cui all'art. 10, comma 1 del D.L. 89/2024.

²⁴ di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla Legge 394/1981.

<p>SCIISTICHE DELLA DORSALE APENNINICA</p> <p>Art. 20</p>	CONTRIBUTO AREE SCIISTICHE DORSALE APENNINICA	
	REQUISITI	<p>appartenere a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci; ◆ noleggiatori di attrezzature per sport invernali; ◆ maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali; ◆ scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti; ◆ agenzie di viaggio; ◆ tour operator; ◆ gestori di stabilimenti termali; ◆ imprese turistico-ricettive ◆ imprese di ristorazione <p>svolgere la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.</p> <p>aver subito nel periodo dal 01.11.2023 al 31.03.2024, una riduzione dei ricavi²⁵, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 01.11.2021 al 31.03.2022</p>
CONTRIBUTO	<p>a fondo perduto</p> <p>erogato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato</p> <p>non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi</p> <p>non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali</p> <p>non concorre alla formazione del valore della produzione netta</p> <p>Con decreto del Ministro del turismo sarà disciplinata la misura.</p>	

²⁵ di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir,

DELEGA UNICA AGE-AGER

Il [provvedimento dell' Agenzia delle Entrate](#) contiene le disposizioni attuative e il **modello unico di delega agli intermediari** per l'accesso ai servizi *on line*, resi disponibili dall' Agenzia delle Entrate e dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il riepilogo in questa scheda.

DELEGA UNICA AGE-AGER					
PREMESSA	<p>L'art. 21 del D. Lgs 1/2024 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari, all'utilizzo di uno o più servizi <i>on line</i> disponibili dall' Agenzia delle entrate e dall' Agenzia delle entrate-Riscossione.</p> <p>Il provvedimento 375356 del 2 ottobre 2024, nel dare attuazione alla norma, prevede che i dati relativi al conferimento della delega unica, possano essere comunicati all' Agenzia delle entrate dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell' Agenzia delle entrate.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>LINK UTILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Provvedimento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fac-simile</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Specifiche tecniche</td> </tr> </tbody> </table>	LINK UTILI	Provvedimento	Fac-simile	Specifiche tecniche
LINK UTILI					
Provvedimento					
Fac-simile					
Specifiche tecniche					
DEFINIZIONI	<p>Ai fini del provvedimento si intende per:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">AREA RISERVATA</td> <td>una delle aree dei siti <i>internet</i> dell' Agenzia delle Entrate e dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le</td> </tr> </tbody> </table>	AREA RISERVATA	una delle aree dei siti <i>internet</i> dell' Agenzia delle Entrate e dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le		
AREA RISERVATA	una delle aree dei siti <i>internet</i> dell' Agenzia delle Entrate e dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le				

		credenziali <i>Entratel</i> o <i>Fisconline</i> rilasciate dall'Agenzia delle Entrate
	INTERMEDIARIO	uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ²⁶ registrati al servizio <i>Entratel</i>
	CASSETTO FISCALE	la sezione dell'area riservata del sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare le proprie informazioni fiscali
	CASSETTO FISCALE DELEGATO	il servizio attraverso il quale un intermediario può consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega
	SERVIZI ON LINE DELL'AREA RISERVATA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	l'insieme delle funzionalità rese disponibili nella sezione "EquiPro" attraverso le quali un intermediario può accedere alla consultazione e alla gestione della posizione debitoria dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega
CONTENUTO DELLA DELEGA	<p>La delega contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuali rappresentante o erede) e dell'intermediario; ◆ i servizi on line oggetto di delega o revoca; ◆ la data di conferimento o di revoca della delega. <p>Le informazioni di cui sopra sono riportate nel fac-simile allegato al provvedimento.</p>	
SERVIZI DELEGABILI	Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il delegante deve individuare puntualmente i servizi che intende delegare.	

²⁶ di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998

	<p>In particolare, è possibile delegare agli intermediari tutti o alcuni dei servizi <i>on line</i> tra quelli di seguito elencati:</p> <table border="1" data-bbox="427 495 1442 1093"> <tr> <td data-bbox="434 504 507 555">A</td> <td data-bbox="513 504 1436 555">la consultazione del Cassetto fiscale delegato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 564 507 936">B</td> <td data-bbox="513 564 1436 936"> uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> ◆ consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, ◆ consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, ◆ registrazione dell'indirizzo telematico, ◆ fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, ◆ accreditamento e censimento dispositivi </td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 945 507 1034">C</td> <td data-bbox="513 945 1436 1034">l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="434 1043 507 1093">D</td> <td data-bbox="513 1043 1436 1093">i servizi on line dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione</td> </tr> </table>	A	la consultazione del Cassetto fiscale delegato	B	uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici , ovvero: <ul style="list-style-type: none"> ◆ consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, ◆ consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, ◆ registrazione dell'indirizzo telematico, ◆ fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, ◆ accreditamento e censimento dispositivi 	C	l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale	D	i servizi on line dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
A	la consultazione del Cassetto fiscale delegato								
B	uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici , ovvero: <ul style="list-style-type: none"> ◆ consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, ◆ consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, ◆ registrazione dell'indirizzo telematico, ◆ fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, ◆ accreditamento e censimento dispositivi 								
C	l'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale								
D	i servizi on line dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione								
<p>CONFERIMENTO E DURATA DELLA DELEGA</p>	<p>La delega è conferita ad un massimo di due intermediari. In tale ipotesi, è trasmessa all'Agenzia delle Entrate una comunicazione per ciascun intermediario delegato.</p> <p>Qualora i dati relativi al conferimento della delega siano conferiti dall'intermediario delegato, quest'ultimo acquisisce la delega:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in formato cartaceo, unitamente alla copia del documento di identità del delegante, b) in formato elettronico. <p>Se la delega è conferita dal rappresentante legale²⁷ o dall'erede del contribuente, l'intermediario deve acquisire anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di rappresentante legale o di erede.</p> <p>Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e agevolare gli intermediari nella gestione delle deleghe, è stabilito un termine</p>								

²⁷ tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore

	<p>fisso di scadenza delle stesse (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita).</p> <p>Resta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente, o rinuncia da parte dell'intermediario a tutti i servizi delegati. In quest'ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.</p> <p>Per quanto riguarda le deleghe già attive, queste sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.</p> <table border="1" data-bbox="427 748 1442 949"> <tr> <td>DURATA NUOVA DELEGA</td> <td>31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita</td> </tr> <tr> <td>DURATA DELEGA PRECEDENTE</td> <td>giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026</td> </tr> </table>	DURATA NUOVA DELEGA	31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita	DURATA DELEGA PRECEDENTE	giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026
DURATA NUOVA DELEGA	31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita				
DURATA DELEGA PRECEDENTE	giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026				
<p>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E DEI DATI RELATIVI AL CONFERIMENTO DELLA DELEGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>Ai fini dell'attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all' Agenzia delle entrate.</p> <p>Tale comunicazione è:</p> <table border="1" data-bbox="427 1124 1442 1816"> <tr> <td>a</td> <td>effettuata direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell' Agenzia delle entrate</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td> <p>A) mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. firma digitale; 2. FEA CIE (Firma Elettronica Avanzata con Carta di Identità Elettronica); 3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In tal caso, il <i>file</i> è sottoscritto anche con la firma digitale dell'intermediario delegato che, in tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante. <p>B) mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l' Agenzia delle entrate. In particolare, il servizio di conferimento è finalizzato a formare la delega come documento informatico che il delegante sottoscrive con FEA.</p> </td> </tr> </table>	a	effettuata direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell' Agenzia delle entrate	b	<p>A) mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. firma digitale; 2. FEA CIE (Firma Elettronica Avanzata con Carta di Identità Elettronica); 3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In tal caso, il <i>file</i> è sottoscritto anche con la firma digitale dell'intermediario delegato che, in tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante. <p>B) mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l' Agenzia delle entrate. In particolare, il servizio di conferimento è finalizzato a formare la delega come documento informatico che il delegante sottoscrive con FEA.</p>
a	effettuata direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell' Agenzia delle entrate				
b	<p>A) mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. firma digitale; 2. FEA CIE (Firma Elettronica Avanzata con Carta di Identità Elettronica); 3. FEA realizzata utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In tal caso, il <i>file</i> è sottoscritto anche con la firma digitale dell'intermediario delegato che, in tal modo, attesta il conferimento della delega ricevuta e autentica la firma del delegante. <p>B) mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l' Agenzia delle entrate. In particolare, il servizio di conferimento è finalizzato a formare la delega come documento informatico che il delegante sottoscrive con FEA.</p>				

	<p>Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente attraverso una specifica funzionalità web ovvero, dall'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale con la firma digitale.</p> <p>Le deleghe i cui dati sono comunicati con le modalità:</p> <table border="1" data-bbox="427 734 1442 1128"> <tr> <td data-bbox="427 734 1024 931"> -DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE -DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE L'EROGAZIONE AI PROPRI ASSISTITI DI UN SERVIZIO WEB PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA </td> <td data-bbox="1031 734 1442 931">sono immediatamente attive</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 936 1024 1128"> -DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE LA TRASMISSIONE DI UN FILE XML SOTTOSCRITTO DAL CONTRIBUENTE </td> <td data-bbox="1031 936 1442 1128">sono attive quando è resa disponibile la ricevuta con l'esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi</td> </tr> </table> <p>L'attivazione, il rinnovo, la revoca e la rinuncia ad una delega sono comunicate al delegante attraverso una notifica tramite l'App IO.</p> <p>Un'apposita comunicazione è, inoltre, resa disponibile sia al delegante che all'intermediario delegato nella loro area riservata dell'Agenzia delle entrate.</p>	-DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE -DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE L'EROGAZIONE AI PROPRI ASSISTITI DI UN SERVIZIO WEB PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA	sono immediatamente attive	-DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE LA TRASMISSIONE DI UN FILE XML SOTTOSCRITTO DAL CONTRIBUENTE	sono attive quando è resa disponibile la ricevuta con l'esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi
-DIRETTAMENTE DAL CONTRIBUENTE -DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE L'EROGAZIONE AI PROPRI ASSISTITI DI UN SERVIZIO WEB PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA	sono immediatamente attive				
-DALL'INTERMEDIARIO DELEGATO MEDIANTE LA TRASMISSIONE DI UN FILE XML SOTTOSCRITTO DAL CONTRIBUENTE	sono attive quando è resa disponibile la ricevuta con l'esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei file trasmessi				
RINNOVO	<p>È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni della stessa.</p> <p>La richiesta di rinnovo è comunicata a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega.</p> <p> Con apposito avviso, pubblicato sui siti <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione.</p>				
REVOCA E RINUNCIA	<p>La revoca di una delega attiva può essere comunicata in qualunque momento, dal contribuente o per il tramite di un intermediario.</p>				



La **variazione di uno o più dati di una delega** attiva comporta la **revoca di quest'ultima e, contestualmente, l'attivazione della nuova** delega con dati variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa.

La rinuncia ad una delega attiva è effettuata in **relazione a tutti i servizi delegati** ed è comunicata dall'intermediario delegato, in qualunque momento, utilizzando una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle entrate.

La rinuncia è immediatamente efficace.

MISURE 4.0 E 5.0

Le misure agevolative cd. **4.0 e 5.0** pur essendo diverse, presentano molte analogie e questo può causare confusione negli operatori.

In generale, la Misura 4.0 è il **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali**, funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi**.

Diversamente, la cd. Misura 5.0 consiste in un **credito d'imposta** per le imprese che effettuano nuovi investimenti nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva**, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

Nella scheda seguente riepiloghiamo brevemente la disciplina e analizziamo le principali differenze tra queste due misure.

MISURE 4.0 E 5.0	
PREMESSA	<p>La misura 4.0²⁸ è il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Quest'agevolazione ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. ◆ In generale, a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta. <p>Diversamente, la cd. Misura 5.0²⁹ è il Piano Transizione 5.0 che si pone l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni digitale ed energetica. ◆ In particolare, la misura consiste in un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1°

²⁸ disciplinata all'articolo. 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020

²⁹ di cui all'articolo 38 del DL 19/2024

	<p>gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.</p> <p>I due crediti d'imposta "non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili".</p>  <p>Tuttavia, al verificarsi di una delle cause di decadenza dalla misura 5.0, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta 4.0, previa comunicazione di completamento degli investimenti Transizione 5.0.</p>										
<p>BENEFICIARI DELLE MISURE</p>	<p>In linea generale le due misure presentano caratteristiche simili, tra queste sicuramente rientra la platea di possibili beneficiari dei crediti di imposta. Infatti, per entrambe le misure, l'agevolazione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ◆ indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. 										
<p>INVESTIMENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Per poter beneficiare delle due misure occorre effettuare determinati investimenti:</p> <table border="1" data-bbox="469 1424 1447 1839"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e6f2ff;">INVESTIMENTI 4.0</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Beni nuovi strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A alla Legge 232/2016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Beni nuovi strumentali immateriali 4.0 di cui all'allegato B alla Legge 232/2016</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e6f2ff;">INVESTIMENTI 5.0</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Beni nuovi strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A alla Legge 232/2016:</td> </tr> </table>	INVESTIMENTI 4.0			Beni nuovi strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A alla Legge 232/2016		Beni nuovi strumentali immateriali 4.0 di cui all'allegato B alla Legge 232/2016	INVESTIMENTI 5.0			Beni nuovi strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A alla Legge 232/2016 :
INVESTIMENTI 4.0											
	Beni nuovi strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A alla Legge 232/2016										
	Beni nuovi strumentali immateriali 4.0 di cui all'allegato B alla Legge 232/2016										
INVESTIMENTI 5.0											
	Beni nuovi strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A alla Legge 232/2016 :										

	<p>Beni nuovi strumentali immateriali 4.0 di cui all'allegato B alla Legge 232/2016, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); ◆ i software relativi alla gestione di impresa, se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra <p>Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza</p> <p>Spese per la formazione, erogata da soggetti esterni, del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti sino al massimo di 300.000 euro</p> <p>Particolare attenzione va prestata alle condizioni necessarie per usufruire delle misure:</p> <table border="1" data-bbox="469 1417 1439 1579"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">4.0</td> <td>Interconnessione</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">5.0</td> <td>Interconnessione (per i soli beni 4.0) + risparmio energetico ≥ 3% (o in alternativa ≥ 5% sul processo interessato dall'investimento)</td> </tr> </table>	4.0	Interconnessione	5.0	Interconnessione (per i soli beni 4.0) + risparmio energetico ≥ 3% (o in alternativa ≥ 5% sul processo interessato dall'investimento)
4.0	Interconnessione				
5.0	Interconnessione (per i soli beni 4.0) + risparmio energetico ≥ 3% (o in alternativa ≥ 5% sul processo interessato dall'investimento)				
<p>ENTITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>Benché le due misure si assomiglino, ci sono differenze sostanziali nelle percentuali di credito spettante, nella tipologia di investimenti ammissibili e nei massimali di credito. Pertanto, riportiamo nelle tabelle sottostanti le misure del credito previsto per gli anni 2024 e 2025 delle due misure.</p>				

MISURA 4.0	anno 2024	anno 2025	Importo
Materiali	20%	20%	fino a 2,5 milioni di spesa (altrimenti 10% fino a 10 milioni o 5% fino a 20 milioni)
Immateriali	15% (possibile prenotazione)	10% (possibile prenotazione)	fino a 1 milione di spesa
MISURA 5.0 – anni 2024 e 2025			
Riduzione consumi energetici	≥	≥	≥
Struttura produttiva	3%	6%	10%
Processi interessati	5%	10%	15%
Credito di imposta spettante*	35%	40%	45%
* fino a 2,5 milioni di spesa altrimenti 15% -20% - 45% fino a 10 milioni o 5% - 10% - 15% fino a 50 milioni.			
DICITURE APPOSITE DA INSERIRE NELLE FATTURE	MISURA 4.0	Riferimenti normativi: "Art. 1, commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020"	
	MISURA 5.0	Riferimenti normativi + TR5-XXXXX "Art. 38 del D.L. 19/2024" + TR5-XXXXX	
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	La documentazione richiesta differisce a seconda delle due misure. Di seguito una tabella di riepilogo:		

	MISURA	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
	4.0	Richiesta la perizia asseverata per beni materiali e immateriali 4.0 di importo superiore a 300.000 euro. Per importi inferiori, autocertificazione del legale rappresentante
	5.0	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Richiesta la perizia asseverata per beni materiali e immateriali 4.0 di importo superiore a 300.000 euro. Per importi inferiori, autocertificazione del legale rappresentante; ◆ Certificazione ex ante della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti; ◆ Certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti rispetto a quanto previsto; ◆ Con riconoscimento per le PMI di un maggior credito di imposta fino a 10.000 euro per costi certificazioni tecniche; ◆ Certificazione di sostenimento dei costi rilasciata da un revisore legale; ◆ Con riconoscimento di un maggior credito di imposta fino a 5.000 euro per costi di certificazione contabile per i soggetti privi di revisore legale
UTILIZZO DEL CREDITO DI COMPENSAZIONE	<p>Ai fini della misura 4.0 a seguito delle comunicazioni GSE è possibile utilizzare il credito in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.</p> <p>Invece, ai fini della misura 5.0 a seguito delle comunicazioni da GSE all'Agenzia delle entrate, è possibile utilizzare il credito entro il 31.12.2025.</p> <p>L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo</p>	
COMUNICAZIONE AL GSE	<p>In entrambe le misure la comunicazione al GSE è obbligatoria. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nella misura 4.0 è obbligatoria la comunicazione preventiva e quella a consultivo 	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">◆ Nella misura 5.0 è obbligatoria la comunicazione preventiva, un'ulteriore comunicazione sull'avanzamento del progetto, e la comunicazione a consuntivo. |
|--|---|

Giuseppe Iannibelli